

## **TI\_GERICHTE 14.2013.138 vom 29. November 2013**

TI Tribunale d'appello, 2013-11-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2013.138](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2013.138)

FR: TI\_GERICHTE 14.2013.138 du 29 novembre 2013

IT: TI\_GERICHTE 14.2013.138 del 29 novembre 2013

### **Regeste**

Competenza e termine per un reclamo avverso una decisione di exequatur secondo la Convenzione di Lugano (2007) e di rigetto definitivo dell'opposizione . Notifica congiunta di decreto ingiuntivo e atto di precetto valida in base al diritto processuale italiano. Negate le ripetibili per temerarietà

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti.

#### **E. 3**

Giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione . La nozione di decisione ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale ( Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 30 ad art. 80). Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed., 2010, n. 59 ad art. 80).

#### **E. 3.1**

Il 1° gennaio 2011 è entrata in vigore per la Svizzera la nuova Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (CLug, RS 0.275.12), che ha sostituito la precedente e omonima Convenzione del 16 settembre 1988 (CL, RU 1991 2436).

#### **E. 3.2**

Ora, per l'art. 63 n. 1 CLug, le disposizioni della nuova convenzione si applicano solo alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigore nello Stato d'origine, ovvero nello Stato richiesto per i casi in cui sia chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di un atto pubblico. In linea di massima, la CLug disciplina pertanto il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni estere pronunciate in merito ad azioni avviate all'estero dopo la sua entrata in vigore nello Stato di origine e nello Stato richiesto ( CEF 10 luglio 2012 inc. 14.2012.79 consid. 3.3 ). Nel caso concreto, l'azione sfociata nel decreto ingiuntivo 21 marzo 2012 del Tribunale di \_\_\_\_\_ è stata proposta con "ricorso" depositato in cancelleria il 15 marzo 2012 (doc. C pag. 4), quindi dopo l'entrata in vigore della CLug in Italia (il 1° gennaio 2010) e in Svizzera (il 1° gennaio

2011). Alla fattispecie risulta pertanto applicabile la nuova Convenzione del 2007.

#### **E. 4**

Il giudice davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell'art. 43 CLug esamina con cognizione piena i motivi di diniego (art. 327a CPC), avendo le parti la possibilità di addurre nuovi fatti e assumere nuove prove (art. 326 cpv. 2 CPC; Hofmann/ Kunz , in: Basler Kommentar, LugÜ, 2011, n. 56-57 ad art. 43 CLug; CEF 18 gennaio 2013 inc. 14.2012.172 consid. 4 con rinvio). Per contro, nella procedura di reclamo contro le decisioni di rigetto definitivo dell'opposizione è possibile censurare, oltre all'applicazione del diritto, solo l'accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC) e non sono ammessi nova (art. 326 cpv. 1 CPC).

#### **E. 5**

Il Pretore ha evidenziato come a sostegno della sua richiesta la società istante avesse prodotto l'originale del decreto ingiuntivo emesso il 21 marzo 2012 dal Tribunale di \_\_\_\_\_, provvisto dell'attestazione secondo cui "con provvedimento in data 01/06/12 il soprascritto decreto è stato dichiarato definitivamente esecutivo" apposta dal cancelliere di quel tribunale (decisione impugnata, pag. 4 in alto). A fronte di ciò egli ha ritenuto di poter dispensare giusta l'art. 55 n. 1 CLug la società procedente dall'ulteriore produzione del formulario ufficiale indicato dall'art. 54 CLug (decisione impugnata, pag. 3 in basso). A detta della società reclamante la dichiarazione di esecutività pronunciata dal Pretore deve essere annullata (reclamo, pag. 4 n. 2a) poiché il decreto ingiuntivo non scaturisce da una procedura ordinaria di accertamento del credito bensì da un mero procedimento straordinario d'incasso forzato, ritenuto poi che lo stesso era stato notificato alla sola società italiana e non a lei impedendole pertanto di opporsi tempestivamente alla richiesta della società procedente (reclamo, pag. 3 seg. n. 2a e 2b). La convenuta contesta inoltre le pretese all'origine del procedimento d'ingiunzione avviato in Italia (reclamo, pag. 4 n. 2b), reputa nulla secondo il diritto italiano la clausola n. 3 del contratto di fideiussione in quanto deroga a condizioni obbligatorie (reclamo, pag. 4 n. 2c) e lamenta finanche una sua incompatibilità con norme del diritto svizzero giungendo persino a chiedere di sospendere l'esecuzione (reclamo, pag. 5 n. 2d, 2e e 2f).

#### **E. 6**

Il giudice può rigettare o revocare la dichiarazione di esecutività non solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (art. 45 n. 1 CLug), ma anche se difetta uno dei presupposti per l'exequatur, segnatamente se il documento presentato non costituisce una decisione giusta l'art. 32 CLug ( Staehelin/Bopp , in: Stämpflis Handkommentar, LugÜ, 2 a ed., 2011 n. 3 ad art. 45 CLug; Hofmann/ Kunz , op. cit., n. 19 segg., 24 seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug con numerosi rif.; STF 4A\_228/2010 del 6 luglio 2010 consid. 4).

Contrariamente a quanto crede la reclamante (reclamo 31 luglio 2013, pag. 3 in alto), il giudice dell'exequatur non può invece riesaminare la decisione straniera nel merito (art. 45 n. 2 CLug).

##### **E. 6.1**

La reclamante eccepisce anzitutto che le notifiche effettuate nella procedura italiana d'incasso tramite procedura esecutiva lo sono state alla "ditta italiana" (\_\_\_\_\_s.r.l. (con sede a \_\_\_\_\_) e non all'escussa RE 1, che così non ha potuto opporsi tempestivamente alle richieste della parte escutente (reclamo, pag. 3-4 ad 2a). Ancorché in modo implicito, la reclamante sembra dunque invocare il motivo di rifiuto dell'art. 34 n. 2

CLug. Vista la riserva espressa dalla Svizzera in merito a tale norma, la censura è ricevibile seppure RE 1 non abbia impugnato il decreto ingiuntivo emesso il 21 marzo 2012 dal Tribunale di \_\_\_\_\_. a) Tale decreto, unitamente all'atto di precetto redatto dalla società procedente di seguito al testo dello stesso decreto, sono stati oggetto di una notifica congiunta (doc. L pag. 7 e 11), come previsto dall'art. 479 comma 3 CPCit., alla sede di \_\_\_\_\_ s.r.l. ("\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_") di cui la reclamante si era costituita garante e presso la quale si era elettivamente domiciliata (doc. I pag. 1). Nella relata di notifica effettuata presso questo recapito e appunto riferendosi alla società reclamante, l'ufficiale giudiziario \_\_\_\_\_ ha indicato "stando l'assenza del destinatario e del di lui famigliari, la mancanza di persone legittimate a ricevere la copia", di avere proceduto alle incombenze prescritte dall'art. 140 CPCit informandone la società escussa tramite raccomandata indirizzata il 2 aprile 2012 al citato domicilio eletto (doc. L pag. 11). L'avviso di ricevimento (cartoncino verde: doc. L pag. 11) del 5 aprile 2012 ne attesta l'avvenuta consegna in data 4 aprile 2012 alla persona "al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni" (con la specificazione manoscritta: "addetto ricez. atti"). b) Ora, la società reclamante non contesta né gli accertamenti dell'ufficiale giudiziario, né di avere eletto a proprio domicilio, con riferimento ai diritti e obblighi derivanti dal contratto di fideiussione, la sede legale di \_\_\_\_\_ s.r.l. e men che meno spiega perché la notifica non sarebbe valida. Ad ogni modo, la notifica del decreto ingiuntivo (come dell'atto di precetto) va effettuata, a fronte di un'esplicita clausola contrattuale di elezione di domicilio (art. 141 comma 2 CPCit), obbligatoriamente nelle mani della persona o del capo dell'ufficio nel luogo del domicilio eletto (art. 141 comma 3 CPCit). E il punto n. 7 del contratto fra le parti stabilisce appunto che: "l'invio al fideiussore, RE 1, di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione da parte della Soc. CO 1 saranno fatti al fideiussore con pieno effetto presso il domicilio eletto nel presente contratto in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, nella sede della soc. \_\_\_\_\_ Srl" (doc. I pag. 4). La notifica in questione risulta dunque valida secondo il diritto processuale italiano, sicché si può presumere che la convenuta abbia ricevuto gli atti in modo tale da poter presentare le proprie difese nel senso dell'art. 34 n. 2 CLug (cfr. Walther in: Stämpfli Handkommentar, LugÜ, 2 a ed., 2011 n. 52 ad art. 34 CLug). In ogni caso, la reclamante non pretende che non sia stato il caso. Infondata, questa prima censura va respinta.

## **E. 6.2**

Tutte le altre censure (reclamo, n. 2 lett. b-f e n. 3) sono invece inammissibili. Già si è detto, infatti, che il giudice dell'exequatur non può riesaminare la decisione straniera nel merito (art. 45 n. 2 CLug). Il pieno potere di cognizione dell'autorità giudiziaria superiore giusta l'art. 327 a cpv. 1 CPC riguarda solo "i motivi di diniego previsti dalla Convenzione di Lugano" (cfr. sopra consid. 6). Questa Camera non è dunque abilitata ad esaminare gli argomenti ricorsuali attinenti al rapporto contrattuale (nullità della clausola di rinuncia alla preventiva escussione della società garantita, condizioni per una fideiussione solidale, mancata scadenza del debito principale, fornitura di garanzie reali). Queste doglianze, e più in generale la contestazione del credito vantato dall'escutente, andavano fatte valere con un'opposizione al decreto ingiuntivo giusta l'art. 645 CPCit. Di conseguenza, il reclamo del 31 luglio 2013 va respinto, sia nelle sue conclusioni principali sia nella richiesta sussidiaria di "sospensione degli atti esecutivi".

## **E. 7**

Con il reclamo 19 luglio 2013 la società convenuta non ha proposto alcuna delle eccezioni consentite dall' art. 81 cpv. 1 LEF (segnatamente l' intervenuta estinzione, proroga o prescrizione del debito) – né del resto lo poteva fare siccome ci aveva rinunciato in prima istanza (cfr. sopra, consid. 4) – ma si è limitata a chiedere l' annullamento del dispositivo di rigetto definitivo dell' opposizione quale conseguenza dell' accoglimento del reclamo 31 luglio 2013 proposto contro la dichiarazione di exequatur. Orbene, la riezione di quest' ultimo ricorso comporta anche quella del reclamo 19 luglio 2013.

## **E. 8**

I reclami 19 luglio e – per quanto ricevibile – 31 luglio 2013 vanno respinti e la decisione impugnata integralmente confermata. La tassa di giustizia, calcolata tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug, 14 LTG, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF ( Domej, in: Stämpflis Handkommentar, LugÜ, 2 a ed.; 2011, n. 3 segg. ad art. 52; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 22 ad art. 52) e la rifusione dell' indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 9 ad art. 52) – che, a causa dell' atteggiamento ritenuto temerario della controparte, la società istante quantifica in almeno fr. 2 ' 500.– (osservazioni, pag. 7 ad 4 e pag. 8 in basso) – seguono la soccombenza della società reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese ripetibili per pratiche aventi un valore litigioso di fr. 100'000.– sono stabilite in funzione di un tasso variante tra l' 8% e il 15% di tale valore (art. 11 cpv. 1 RTar) e in sede di reclamo spaziano dal 30% al 60% dell'importo ammissibile in prima istanza (art. 11 cpv. 2 lett. a RTar). Trattandosi di procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti l' importo così ottenuto va poi ulteriormente ridotto ad un tasso compreso tra il 20% e il 70% (art. 11 cpv. 2 lett. b RTar). Nella fattispecie, considerato un grado di difficoltà medio un' indennità di fr. 2 ' 000.– pare senz' altro adeguata, mentre l'eventuale temerarietà del reclamo – in concreto comunque non manifesta – andrebbe semmai censurata in applicazione dell'art. 108 rispettivamente 128 cpv. 3 CPC e non con una generica richiesta di maggiorazione delle ripetibili poste a carico del soccombente. Ai fini dell' indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 100'971.70. Per questi motivi, richiamati gli art. 80 e 81 LEF; 34 n. 2, 45 n. 2, 52 CLug; 95 segg., 319 segg. CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, il RTar e la LTF; pronuncia: 1. Il reclamo 19 luglio 2013 e, per quanto ricevibile, il reclamo 31 luglio 2013 sono entrambi respinti. 2. La tassa di giustizia, di fr. 550.– per entrambi i reclami, già anticipata dalla società reclamante, resta a suo carico con l' obbligo di rifondere a CO 1 fr. 2 ' 000.– a titolo di ripetibili. 3. Notificazione a: –; –,. Comunicazione alla Pretura \_\_\_\_\_ . Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 100'971.70, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.